

“Decreto Dignità” dei lavoratori e delle imprese

Relazione illustrativa

Il Titolo I reca disposizioni per il contrasto al precariato.

L'articolo 1 prevede che fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di una causale, l'eventuale rinnovo dello stesso dovrà prevedere l'apposizione al suo interno di una causale che preveda la possibilità di rinnovo a esclusivamente a fronte di esigenze:

- a) temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
- b) connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
- c) relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.

In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 36 mesi.

Altrimenti, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine sarà priva di effetti se non risultante da atto scritto, e il contratto sarà considerato da subito a tempo determinato. Una copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Si applicherà, inoltre, un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo.

È inoltre aumentato fino a 270 giorni il termine entro il quale sarà possibile consentire l'impugnazione del contratto.

Il termine del contratto a tempo determinato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a trentasei mesi, non potrà essere comunque prorogato più di quattro volte nell'arco dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti. Dovesse superare tale limite il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

L'articolo 2, invece, stabilisce il superamento delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione. In particolare si prevede l'eliminazione della tipologia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, lasciando nella disponibilità dell'utilizzatore il solo contratto a tempo determinato.

Al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si dovrà applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve speciali previsioni di legge. Il termine iniziale può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti previsti dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto.

Al fine dell'applicazione di qualsiasi disciplina per la quale sarà rilevante il computo dei dipendenti del datori si dovrà comunque tenere conto del numero medio mensile dei lavoratori somministrati a tempo determinato, compresi i dirigenti impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata. Inoltre, ai fini del raggiungimento del limite del 20% attualmente previsto per contingentare l'assunzione di lavoratori con contratto a termine si dovranno computare anche i lavoratori somministrati a tempo determinato.

Infine, anche in questo caso sarà previsto un costo contributivo crescente di 0,5 punto per ogni rinnovo a partire dal secondo.

Il Titolo II reca disposizioni volte ad arginare il fenomeno della “delocalizzazione” produttiva delle imprese, per tale intendendo lo spostamento in altri Paesi di processi produttivi o di fasi di lavorazione alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da vantaggi in termini di fiscalità.

Pur non esistendo statistiche *ad hoc* e complete in grado di fotografare con precisione il fenomeno della delocalizzazione produttiva delle imprese italiane all'estero, negli ultimi anni è aumentato il numero di imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale.

La norma di cui all'articolo 4 intende anzitutto arginare detto fenomeno, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche.

A tal fine, la norma ridefinisce divieti e sanzioni che vigenti norme hanno tentato di introdurre nell'ordinamento (v., in particolare, l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), ma che hanno un ridotto ambito di applicazione e si sono rivelati scarsamente efficaci.

Il comma 1 stabilisce, in particolare, che, in caso di delocalizzazione dell'attività economica o attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato, l'impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Il vincolo si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata tanto in Paesi extra UE quanto in altri Stati dell'Unione europea e trova applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, ecc.).

L'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a dieci anni.

La norma inoltre trova applicazione indipendentemente dall'impatto sull'occupazione: se la tutela di quest'ultima resta il principale fine, seppure indiretto, della norma, non è, infatti, richiesta una misura minima di riduzione dell'occupazione quale presupposto per la comminatoria della decadenza e delle altre sanzioni.

Così formulata, pertanto, la norma, amplia l'ambito oggettivo di applicazione del vincolo rispetto alla disciplina vigente, essendo quest'ultima limitata alle delocalizzazioni effettuate in Paesi non appartenenti all'Unione europea e riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale, oltre che condizionata nell'applicazione al verificarsi di una riduzione di personale pari almeno al 50 per cento. Né la disposizione vigente opera, come invece la presente norma, una distinzione nella limitazione temporale in funzione della dimensione di impresa, prevedendo un generale limite decennale alla delocalizzazione.

La norma in commento, inoltre, inasprisce le conseguenze della violazione del vincolo (circoscritte, nel comma 60 sopra citato, alla sola decadenza dai benefici), e definisce in modo più articolato le modalità di attuazione delle nuove previsioni.

Sotto tale ultimo aspetto, stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, il comma 2 assegna alle diverse amministrazioni che istituiscono e gestiscono misure di aiuto l'individuazione delle modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché le modalità per la restituzione dei benefici dovuti dalle imprese per effetto della decadenza disposta dal comma 1, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all'atto dell'erogazione del beneficio e maggiorati sino a 5 punti percentuali.

La norma è applicabile anche agli interventi già istituiti alla data di entrata in vigore delle nuove previsioni. A tal fine alle amministrazioni competenti è assegnato un congruo termine, fissato in 180 giorni, per l'adeguamento delle misure esistenti.

Infine il comma 2, attraverso il richiamo a disposizioni recate dal decreto legislativo 123/98, istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici e ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo.

La norma non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 sono dirette a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato.

A tal fine, è previsto un obbligo di mantenimento del personale impiegato presso l'unità produttiva agevolata ovvero degli addetti all'attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo, decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa, pari ad almeno dieci anni. La violazione del predetto obbligo è sanzionata con la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi.

La definizione delle condizioni di revoca è demandata dal comma 2 alle amministrazioni titolari delle misure agevolative in ragione della specificità di ciascun intervento, fissando, tuttavia, alcuni criteri generali, atti a consentire la proporzionalità dell'atto ablatorio tanto alla gravità della violazione dell'obbligo quanto alla struttura dell'impresa, in particolare alla sua dimensione. Detti criteri valgono anche ad evitare che l'applicazione della revoca sanzionatoria volta a preservare i livelli occupazionali si risolva al contrario in una circostanza incidente sulla stessa capacità di sopravvivenza dell'impresa, con effetti sull'occupazione, quindi, ancor più gravi della mera "riduzione" del personale.

Ai sensi del comma 1, la norma trova applicazione alle misure di aiuto che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici (e fatte salve eventuali vigenti più restrittive disposizioni dettate per specifiche misure). Il comma 3 estende la norma anche a quelle misure che, pur non prevedendo la precitata valutazione di impatto occupazionale, richiedono una valutazione delle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati, qualora venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi connessi a dette ricadute.

La norma, quindi, ha l'effetto di introdurre un apparato sanzionatorio per le misure in cui assumono rilevanza specifica i profili occupazionali - qualora ne siano sprovviste - ma, ancor più rilevante, è volta a consentire l'applicabilità delle sanzioni anche ad interventi più direttamente riconducibili ad altre finalità o obiettivi. Si tratta, in ultima analisi, di una norma che fa della tutela dell'occupazione un obiettivo generale della politica di sostegno alle imprese mediante pubbliche sovvenzioni.

Sotto questo aspetto, il comma 3 consente di scongiurare o comunque sanzionare casi, come quelli registrati anche in tempi recenti, che vedono importanti imprese beneficiarie di aiuti in "ricerca, sviluppo e innovazione" ridurre notevolmente se non interrompere attività oggetto di agevolazione nell'arco del decennio, vanificando il beneficio collettivo in termini di ricadute economiche e industriali che aveva determinato la scelta di sostegno pubblico.

La norma non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 6 introduce invece nella disciplina dell'iper ammortamento un meccanismo di "recapture" delle agevolazioni concesse, attualmente mancante, per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. In particolare, nel ricordare che l'applicazione dei benefici dell'iper ammortamento è comunque subordinata alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica

e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, la norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all'estero dei beni per i quali si è fruito dell'agevolazione l'impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d'imposta precedenti.

In ragione del carattere innovativo della previsione, il comma 2 stabilisce che il meccanismo di recupero si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione effettuate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge.

Il comma 3 dell'articolo opera il coordinamento delle nuove disposizioni con la disciplina dei c.d. "investimenti sostitutivi" introdotta dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nel senso che l'applicazione di tale disciplina impedisce che scatti il meccanismo di "recapture"; coordinamento che viene completato anche con l'estensione della disciplina degli investimenti sostitutivi al caso della delocalizzazione.

Trattandosi di previsioni finalizzate all'eventuale recupero dei benefici concessi o, nel caso del comma 3, al mantenimento dei benefici già riconosciuti, l'articolo in esame non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive; tuttavia, per evidenti esigenze di prudenza non si ritiene opportuno al contempo fare valutazioni in termini di recupero di risorse.

La disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 7 intende meglio disciplinare il trattamento, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri *intangibles* previsti tra i costi ammissibili. A questo riguardo, viene espressamente stabilito che i costi in questione non assumono rilevanza se l'acquisto deriva da operazioni infragruppo.

Pur trattandosi di una modifica che non interferisce con la determinazione dell'imponibile e dell'imposta di periodo, il comma 2 dell'articolo, nel fissarne l'applicazione a decorrere dalla data di inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (coincidente nella generalità dei casi con il 2018), prevede espressamente la deroga all'art. 3 della legge n. 212/2000.

Con il comma 3 viene confermato che in ogni caso - vale a dire a prescindere dalla circostanza che l'operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre imprese del gruppo - l'ammissibilità dei costi in questione è pur sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente.

La norma, introducendo condizioni più restrittive in ordine all'ammissibilità dei costi non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Il Titolo III del decreto in esame reca invece disposizioni per il contrasto alla ludopatia.

In particolare, la disposizione di cui all'articolo 8 pone il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un aumento dell'indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari.

La disposizione, che viene prevista pertanto ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia, stabilisce, al comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di

contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa.

Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l'Autorità competente ad effettuare l'accertamento e l'irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. Detta misura sanzionatoria si applicherà "de futuro" a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.

Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni.

La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. L. 10 aprile 1962, n. 65) ovvero le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge "Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n. 158 ed in particolare l'art. 7, comma 4).

A livello dell'Unione Europea non c'è una normativa specifica sul gioco d'azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d'azzardo on-line.

Titolo I

Contrasto al precariato

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 dopo le parole "trentasei mesi", sono aggiunte le seguenti: " , ovvero non superiore a dodici mesi in mancanza delle esigenze di cui all'articolo 21, comma 1-bis."
 - 2) il comma 4, è sostituito dal seguente:
- "4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di secondo rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all'articolo 21, comma 1-bis.";

- b) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, al primo periodo, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro", e al secondo periodo, la parola "sesta" è sostituita dalla seguente: "quinta";
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:
 - 1) temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
 - 2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
 - 3) relative alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, e a picchi di attività."
- c) all'articolo 28, comma 1, le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentosettanta giorni";
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche ai contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "è il contratto, a tempo indeterminato o determinato," sono sostituite dalle seguenti: "è il contratto a tempo determinato";
 - b) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Somministrazione di lavoro a tempo determinato"
 - 2) il comma 1 è abrogato;
 - c) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è abrogato;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purché nei limiti di cui all'articolo 21."
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo che necessitino del calcolo dell'organico complessivo, si computano ai fini della determinazione dell'organico dell'utilizzatore anche i lavoratori somministrati mediamente occupati nel mese precedente, compresi i dirigenti impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro. Il numero di lavoratori somministrati concorre a determinare il limite di assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di somministrazione di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3

(Modifiche alla legge n. 92 del 2012)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo di cui al primo periodo è aumentato dello 0,5% in caso di secondo rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione."

Titolo II

Contrasto alla delocalizzazione

Articolo 4

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato, decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata dallo stesso o di una sua parte venga delocalizzata in altro Stato entro dieci anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. Per le misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le amministrazioni competenti provvedono entro 180 giorni dalla medesima data ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato fino a cinque punti percentuali. Si applica il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi restituiti a sensi del presente comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa.

Articolo 5

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici, compatibilmente con gli obiettivi di ciascuna misura e con le modalità attuative specifiche, le amministrazioni pubbliche competenti individuano le condizioni per revocare, in tutto o in parte, i benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dall'aiuto nei dieci anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive adottate in vista del raggiungimento di particolari obiettivi occupazionali.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1 e le circostanze di revoca totale o parziale sono definiti con decreto da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. La misura della revoca è, in ogni caso, determinata tenendo conto della dimensione dell'impresa e dell'entità della riduzione del livello occupazionale. Per le misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le amministrazioni competenti

provvedono ai sensi dei periodi precedenti entro 180 dalla medesima data ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente. Gli importi restituiti per effetto della revoca affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. Si applica il comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Per le misure di aiuto che, pur non prevedendo la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici, richiedono una valutazione delle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia tale da precludere il raggiungimento degli obiettivi connessi alle predette ricadute economiche e industriali.

Articolo 6

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

1. Ferma restando, ai fini dell'applicabilità dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, la condizione della destinazione dei beni agevolabili a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati o trasferiti a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni, oltre gli interessi dovuti.

2. Il recupero dei benefici fiscali previsto dal comma 1 si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le operazioni di cessione o di delocalizzazione effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ferma restando la cessazione del regime agevolato, non si procede al recupero dei benefici fiscali eventualmente applicati in relazione a periodi d'imposta chiusi anteriormente alla stessa data.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Articolo 7

(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, e successive modificazioni, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 6, del suddetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari

dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa con sede in Italia in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Titolo III

Contrasto alla ludopatia

Articolo 8

(Pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi

dell'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Titolo I

Norme in materia di semplificazione fiscale

- Art. 9 Rinvio fatturazione elettronica carburanti benzinai;
- Art. 10 Spesometro cumulativo al 31.12.2018;
- Art. 11 Correttivi allo split payment.